

Accordo di Schengen *

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, di seguito denominati le Parti,

consapevoli che l'unione sempre più stretta dei popoli degli Stati membri delle Comunità europee deve trovare espressione nella liberalizzazione delle frontiere interne per tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei servizi;

desiderosi di rafforzare la solidarietà tra i popoli abolendo gli ostacoli alla libera circolazione alle frontiere comuni tra gli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese;

considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità europee allo scopo di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi;

animati dalla volontà di pervenire alla soppressione dei controlli alle frontiere comuni nella circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e di facilitarvi la circolazione delle merci e dei servizi;

vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25-26 giugno 1984 relativa alla soppressione alle frontiere interne delle formalità di polizia e di dogana per la circolazione delle persone e delle merci;

visto l'Accordo concluso a Sarrebruck il 13 luglio 1984 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese;

viste le conclusioni adottate il 31 maggio 1984 al termine della riunione a Neudstadt/Aisch dei Ministri dei Trasporti degli Stati del Benelux e della Repubblica federale di Germania;

visto il memorandum dei Governi dell'Unione economica Benelux del 12 dicembre 1984 rimesso ai Governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese;

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Misure applicabili a medio termine

Art. 1

Dall'entrata in vigore del presente Accordo e fino alla eliminazione totale di tutti i controlli, le formalità alle frontiere comuni tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale

* Accordo relativo alla graduale abolizione dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985. L'Italia ha aderito all'accordo il 27 novembre 1990.

di Germania e la Repubblica francese si svolgeranno, per i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, alle condizioni fissate qui di seguito.

Art. 2

Nel campo della circolazione delle persone, le autorità di polizia e di dogana esercitano, a partire dal 15 giugno 1985, in via generale, una semplice sorveglianza visiva dei veicoli turistici che attraversino la frontiera comune a velocità ridotta senza provocare la fermata dei veicoli. Tuttavia, esse possono porcedere per campioni a più approfonditi controlli. Questi devono essere realizzati, se possibile, in spazi speciali in modo da non interrompere la circolazione degli altri veicoli al passaggio della frontiera.

Art. 3

Allo scopo di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che si presentano alla frontiera comune a bordo di un veicolo possono opporre sul parabrezza un disco verde di almeno 8 centimetri di diametro. Questo disco indica che essi sono in regola con le prescrizioni di polizia di frontiera, trasportano soltanto merci ammesse nei limiti della franchigia e rispettano la disciplina dei cambi.

Art. 4

Le Parti si sforzano di ridurre al minimo il tempo di fermata alle frontiere comuni dovuto al controllo dei trasporti professionali di persone su strada.

Le Parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, prima del 1° gennaio 1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni del foglio di via e delle autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strada.

Art. 5

Prima del 1° gennaio 1986, controlli cumulativi saranno allestiti in uffici per controlli nazionali sovrapposti, nella misura in cui ciò non avvenga già nella pratica e le installazioni lo consentano. Sarà inoltre esaminato se è possibile introdurre punti di controllo cumulativi in altri posti di frontiera, tenuto conto delle condizioni locali.

Art. 6

Senza pregiudizio per l'applicazione di accordi più favorevoli tra le Parti, queste prendono le misure necessarie a facilitare la circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee domiciliati nei comuni situati alle frontiere comuni, allo scopo di permettere loro di attraversare queste frontiere fuori dai punti di transito autorizzati e fuori dalle ore di apertura dei posti di controllo.

Gli interessati possono beneficiare di tali vantaggi soltanto se trasportano merci ammesse nei limiti delle franchigie autorizzate e rispettano la disciplina dei cambi.

Art. 7

Le Parti si sforzano di avvicinare al più presto le loro politiche nel campo dei visti al fine di evitare le conseguenze negative che possono discendere dall'alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in materia di immigrazione e di sicurezza. Esse prendono, possibilmente prima del 1° gennaio 1986, le disposizioni necessarie in vista di applicare le loro procedure relative alla concessione dei visti e all'ammissione sul loro territorio tenuto conto della necessità di garantire la protezione dell'insieme dei territori dei cinque Stati contro l'immigrazione illegale e le attività che potrebbero attentare alla sicurezza.

Art. 8

In vista dell'alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni e tenuto conto delle importanti differenze che esistono tra le legislazioni degli Stati parti, le Parti si impegnano a lottare energicamente sul loro territorio contro il traffico illecito di stupefacenti e a coordinare efficacemente le loro azioni in questo campo.

Art. 9

Le Parti rafforzano la cooperazione fra le loro autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta contro la criminalità, in particolare il traffico illecito di stupefacenti e di armi, contro l'ingresso e il soggiorno irregolari di persone e contro la frode fiscale e doganale e il contrabbando. A questo fine, e nel rispetto delle loro legislazioni interne, le Parti si sforzano di migliorare lo scambio di informazioni e di potenziarlo per quanto riguarda le informazioni suscettibili di presentare un interesse per le altre Parti nella lotta contro la criminalità.

Le Parti potenziano nel quadro delle loro legislazioni nazionali l'assistenza reciproca contro i movimenti irregolari di capitali.

Art. 10

In vista di assicurare la cooperazione prevista dagli articoli 6, 7, 8 e 9, riunioni fra le autorità competenti delle Parti avranno luogo a intervalli regolari.

Omissis

TITOLO III

Misure applicabili a lungo termine

Art. 17

In materia di circolazione delle persone, le Parti cercheranno di sopprimere i controlli alle frontiere comuni e a trasferirli alle loro frontiere esterne. A questo fine, si sforzeranno in via preliminare di armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti e restrizioni che fondano i controlli e di adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per ostacolare la immigrazione illegale di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee.

Art. 18

Le Parti intavoleranno discussioni soprattutto sui seguenti problemi, tenendo conto dei risultati delle misure prese a breve termine:

a) elaborazione di intese riguardanti la cooperazione di polizia in materia di prevenzione della delinquenza e di ricerca;

b) esame delle eventuali difficoltà nell'applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione per trovare le soluzioni le più adatte al fine di migliorare la cooperazione tra le Parti in questi campi;

c) ricerca dei mezzi che consentano di lottare in comune contro la criminalità, tra l'altro mediante lo studio dell'eventuale utilizzazione di un diritto di inseguimento da parte dei poliziotti tenendo conto dei mezzi di comunicazione esistenti e della cooperazione giudiziaria internazionale.

Art. 19

Le Parti ricercheranno l'armonizzazione delle legislazioni e delle regolamentazioni specialmente:

- in materia di stupefacenti;
- in materia di armi ed esplosivi;
- per quanto concerne la dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi.

Art. 20

Le Parti si sforzeranno di realizzare l'armonizzazione delle loro politiche in materia di visti e di condizioni di ingresso sui loro territori. Per quanto necessario, esse predisporranno anche l'armonizzazione delle rispettive discipline relative a taluni aspetti del diritto degli stranieri per quanto riguarda cittadini degli Stati non membri delle Comunità europee.

Omissis.

Art. 28

La conclusione per via bilaterale o multilaterale di intese simili al presente Accordo con Stati non parti sarà preceduto da una consultazione fra le Parti.

Omissis.

N.d.r.: *Nel prossimo numero della Rivista verrà pubblicato il testo della Convenzione del 19 giugno 1990 per l'applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.*